

Legge regionale 25 ottobre 1994 , n. 14 - TESTO VIGENTE dal 13/08/2016

Provvedimento di assestamento al Bilancio 1994-1996 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

Art. 62

Interventi per la promozione della candidatura dei Giochi Olimpici invernali del 2002(programma 3.4.3.)

- 1.** Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 2, quarto comma, della legge regionale 9 maggio 1981, n. 26, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 50, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, tramite l'Azienda regionale di promozione turistica, un finanziamento per l'ammontare complessivo di lire 350 milioni al Comitato promotore dei Giochi Olimpici invernali del 2002, per la presentazione e la promozione della candidatura dei Giochi stessi e di ogni iniziativa ad essa conseguente.
- 2.** Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la quota di lire 350 milioni della spesa, autorizzata tra le variazioni in aumento di cui all'annessa tabella B a carico del capitolo 8358 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.